

Procedura Whistleblowing

Sommario

1. Premessa	2
2. Scopo della Procedura e Destinatari	2
3. Diffusione, comunicazione e formazione.....	3
4. Segnalazione.....	4
4.1 - I requisiti della segnalazione	5
5. Il processo di segnalazione.....	5
5.1 - I mezzi di segnalazione.....	5
5.2 - Il destinatario della segnalazione	6
5.2.1 Conflitto di interessi del Gestore	7
5.2.2 Errato invio della Segnalazione	8
5.3 - La gestione della segnalazione.....	8
5.3.1 Verifica preliminare	9
5.3.2 Istruttoria e accertamento.....	9
5.3.3 Comunicazione dei risultati.....	10
5.3.4 Monitoraggio delle azioni correttive.....	10
5.4 - Reporting.....	10
6. Tutela e responsabilità del segnalante	11
6.1 - Riservatezza del segnalante	11
6.2 - Divieto di ritorsioni	11
6.3 - Responsabilità del Segnalante	12
7. Tutela della persona coinvolta.....	12
8. Conservazione dei dati e della documentazione.....	13
9. Segnalazione esterna.....	13
10. Divulgazioni pubbliche	14

1. Premessa

La presente procedura è finalizzata a dare attuazione alla disciplina del c.d. whistleblowing di cui al D.Lgs. n. 24/2023.

In attuazione a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico della Fondazione, persegue lo scopo di diffondere una cultura dell'etica, della legalità e della trasparenza all'interno dell'organizzazione e nei rapporti con la stessa.

Nel rispetto della normativa vigente, AIRC ha infatti implementato un sistema che permetta di presentare, a tutela dell'interesse pubblico e dell'integrità della Fondazione, segnalazioni circostanziate di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, nonché condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e/o violazioni delle misure restrittive dell'UE di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La legge mira a incentivare la collaborazione di dipendenti e collaboratori per favorire l'emersione di fenomeni illeciti all'interno di enti pubblici e privati, anche con la previsione di sistemi che consentono alle persone di segnalare gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza in condizioni di sicurezza. Invero, la legge prevede che l'identità della persona segnalante (di seguito "Segnalante") e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni e disciplina il divieto di atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, introducendo sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del Segnalante.

Per la corretta tenuta del sistema, la legge prevede sanzioni nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

La gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati ai fini privacy è effettuato in osservanza della disciplina legislativa vigente e della normativa interna in materia di privacy, assicurando, altresì, le esigenze di riservatezza sottese allo svolgimento delle attività istruttorie.

2. Scopo della Procedura e Destinatari



La presente Procedura definisce i soggetti che godono delle tutele normative della disciplina del whistleblowing e regola il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni.

I Destinatari della presente procedura, ossia coloro che possono procedere alle segnalazioni secondo i canali qui indicati, sono:

- ❖ membri degli organi istituzionali;
- ❖ dipendenti;

- ❖ candidati a posizioni lavorative ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- ❖ partner, fornitori, consulenti, collaboratori;
- ❖ ex dipendenti ovvero ex collaboratori della Fondazione, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite in costanza del rapporto di lavoro e/o di collaborazione
- ❖ tirocinanti e stagisti;
- ❖ volontari.

Le misure di protezione indicate nella presente procedura si applicano altresì ai seguenti ulteriori soggetti che non effettuano direttamente la segnalazione:

- facilitatori (persone che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del Segnalante e legate a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del Segnalante impegnati nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del Segnalante o per i quali egli lavora, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

3. Diffusione, comunicazione e formazione

La diffusione della presente Procedura avviene in conformità a quanto previsto dalla normativa attraverso una pluralità di mezzi, ovvero la pubblicazione sul proprio sito internet nonché, ad esempio, la intranet della Fondazione.

La Fondazione, inoltre, intraprende iniziative di comunicazione e formazione dei Destinatari sulla Procedura, anche tramite attività di promozione culturale sulla disciplina del whistleblowing.

La presente Procedura è adottata ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24. Non essendo presenti in Fondazione rappresentanze sindacali aziendali o unitarie, la Fondazione ha previamente informato le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, territorialmente competenti.

4. Segnalazione



Per "whistleblowing" (di seguito "Segnalazione") si intende qualsiasi **segnalazione presentata a tutela dell'interesse pubblico e dell'integrità della Fondazione** di:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- violazioni del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito "Modello 231") e delle relative procedure;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o altri atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- violazioni delle misure restrittive dell'UE previste nel codice penale e nel D. Lgs. 286/1998.

Possono essere altresì oggetto di Segnalazione le violazioni del Codice Etico, delle Procedure e dei Protocolli adottati dalla Fondazione.

La Segnalazione deve essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui i Destinatari siano venuti direttamente a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di Segnalazione:

- fatti che possono integrare i reati presupposto indicati nel D.Lgs. n. 231/2001 o che, comunque, violino il Modello;
- conflitti di interesse non dichiarati che possano cagionare danno alla Fondazione;
- violazioni dei principi etici della Fondazione;
- dazione di una somma di danaro o concessione di altre utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle sue funzioni ovvero per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio;
- irregolarità negli adempimenti contabili-amministrativi o fiscali;
- azioni suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti o di arrecare un danno all'ambiente;
- azioni poste in essere in violazione di disposizioni o procedure interne all'organizzazione sanzionabili in via disciplinare.

Non saranno invece meritevoli di segnalazione le mere voci, il "sentito dire" e rivendicazioni o doglianze di carattere personale del Segnalante.

4.1 - I requisiti della segnalazione

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, con spirito di responsabilità e devono essere circostanziate e complete di tutte le informazioni utili all'accertamento dei fatti, in modo da risultare verificabili.

Le segnalazioni devono sempre contenere una chiara e precisa descrizione dei fatti. Se conosciuti dal Segnalante, devono essere indicati i seguenti elementi:

- ❖ le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- ❖ le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- ❖ l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ❖ eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

Ulteriori elementi importanti per permettere alla Fondazione un'accurata e spedita verifica della segnalazione sono le generalità del soggetto che effettua la Segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Fondazione. La Segnalazione da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante è considerata anonima. Invero, le Segnalazioni anonime potrebbero comportare per l'ente maggiori difficoltà di accertamento. A ogni modo, al fine di poter diffondere sempre più la cultura del whistleblowing e incoraggiare le Segnalazioni, la Fondazione permette anche di effettuare segnalazioni anonime.

5. Il processo di segnalazione



5.1 – I mezzi di segnalazione

Al fine di agevolare la presentazione delle Segnalazioni, AIRC mette a disposizione dei Destinatari diverse modalità di Segnalazione, sia scritta e sia orale, tramite il Portale Whistleblowing accessibile dal sito internet della Fondazione e raggiungibile al seguente indirizzo: wb.airc.it. Il Portale è utilizzabile da tutti i soggetti legittimati ai sensi della presente procedura, anche non dipendenti della Fondazione.

Tutte le Segnalazioni effettuate tramite la Piattaforma garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante e sono direttamente ricevute dall'incaricato alla gestione delle segnalazioni, di seguito il "Gestore".

Tramite il Portale è possibile effettuare Segnalazioni con le seguenti modalità:



In forma scritta: compilando il form presente sulla Piattaforma



In forma orale: mediante un sistema di messaggistica vocale, disponibile sulla Piattaforma



In forma orale: mediante un incontro diretto, su richiesta del Segnalante, tramite la Piattaforma.

La piattaforma permette al Segnalante di scegliere se fornire i propri dati identificativi, oltre a un indirizzo di contatto, oppure se effettuare una segnalazione anonima.

Nel primo caso, è garantita la riservatezza dell'identità del Segnalante secondo le misure indicate nel prosieguo. La mail fornita dal Segnalante verrà utilizzata solo dal Gestore per comunicazioni relative alla Segnalazione. Per garantire il miglior rispetto del sistema di protezione, e in accordo con le indicazioni del Garante Privacy, si chiede di inserire una mail personale, non riconducibile al dominio AIRC.

In caso di segnalazione anonima, a conclusione della compilazione del form, la Piattaforma genererà un codice univoco che il Segnalante dovrà salvare e conservare. Il Segnalante anonimo potrà monitorare l'andamento della Segnalazione e interagire con il Gestore ricollegandosi alla Piattaforma usando il codice univoco assegnato.

5.2 – Il destinatario della segnalazione

Destinatario di tutte le Segnalazioni e responsabile della relativa gestione è un soggetto autonomo, esterno alla Fondazione, appositamente incaricato e dotato di adeguata formazione, qui denominato il “Gestore”. In particolare, la gestione delle Segnalazioni è affidata ad un professionista dello Studio Carnà s.r.l., appositamente incaricato. Lo Studio Carnà assicura la gestione di tutte le Segnalazioni, anche in caso di assenza prolungata del Gestore.

Al fine di garantire la continuità nella gestione del servizio, in caso di assenza del Gestore per un periodo superiore a sette giorni è individuato un sostituto interno al medesimo Studio Carnà, appositamente incaricato e dotato di adeguata formazione, che assicura la gestione delle Segnalazioni per la durata dell'assenza.

Il Gestore e l'eventuale sostituto sono destinatari di una formazione specifica e periodicamente aggiornata in materia di whistleblowing, riservatezza e protezione dei dati personali. I soggetti interni o esterni eventualmente coinvolti nel supporto alla gestione della Segnalazione operano

nei limiti di quanto strettamente necessario e sono previamente istruiti in merito agli obblighi di riservatezza e alle cautele da osservare.

Al Gestore spettano le seguenti attività:

- preliminarmente, valutare l'eventuale sussistenza di conflitto di interessi rispetto alla segnalazione ricevuta e, nel caso, procedere come indicato al punto 5.2.1 cui si rimanda;
- rilasciare al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con il Segnalante e richiedere a quest'ultimo, se necessario, precisazioni e integrazioni;
- dare diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, ossia comunicare al Segnalante informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione;

Per effettuare le necessarie verifiche, il Gestore può avvalersi del supporto degli Organi di Controllo e delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati, assicurando la riservatezza dell'identità del Segnalante e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella Segnalazione o degli altri elementi da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità.

In particolare, in tutti i casi rilevanti ai fini del Modello 231, il Gestore fornirà immediata informativa all'Organismo di Vigilanza. I casi attinenti al codice etico verranno comunicati al Comitato Etico, che si coordinerà con l'Organismo di Vigilanza per quanto di competenza e, per le restanti questioni rilevanti ai fini di legge, verrà data comunicazione all'Organo di Controllo. L'informativa non contiene l'indicazione dell'identità del Segnalante, salvo apposito consenso rilasciato da quest'ultimo.

5.2.1 Conflitto di interessi del Gestore

Qualora il Segnalante ritenga sussistente, anche solo in via potenziale, un conflitto di interessi in capo al Gestore con riferimento alla specifica Segnalazione, la Piattaforma consente al Segnalante di selezionare direttamente l'inoltro della Segnalazione a un diverso soggetto, identificato nella funzione Compliance della Fondazione, nelle persone del Chief Governance Officer e del Responsabile dell'area Governance&Compliance. In tale ipotesi, la Segnalazione è quindi ricevuta e gestita dalla funzione Compliance della Fondazione, ferma restando l'applicazione delle medesime garanzie di riservatezza e protezione previste dalla presente Procedura.

Resta inoltre fermo che, qualora il Gestore ravvisi un possibile conflitto di interessi con riferimento alla singola Segnalazione, si astiene dalla relativa gestione e richiede l'intervento di altro soggetto del medesimo Studio Carnà. Ove il conflitto di interessi riguardi lo Studio Carnà nel suo complesso, la Segnalazione è trasmessa alla funzione Compliance della Fondazione.

5.2.2 Errato invio della Segnalazione

Qualora una Segnalazione sia trasmessa, anche per errore, a un soggetto diverso dal Gestore o dalla funzione Compliance individuata ai sensi del paragrafo 5.2.1, e risulti, anche solo implicitamente, la volontà del Segnalante di effettuare una segnalazione di whistleblowing avvalendosi delle tutele previste dal D. Lgs. 24/2023, il destinatario non competente è tenuto a:

- garantire in ogni caso la più rigorosa riservatezza delle informazioni ricevute, ivi inclusa l'identità del Segnalante e qualsiasi elemento idoneo a consentirne l'identificazione, nonché l'identità degli eventuali soggetti coinvolti;
- astenersi integralmente da qualsivoglia attività istruttoria, valutazione o approfondimento nel merito della Segnalazione;
- adottare ogni misura idonea a prevenire accessi non autorizzati o divulgazioni indebite delle informazioni ricevute;
- ove possibile, informare senza ritardo il Segnalante circa la necessità di utilizzare il Portale Whistleblowing quale canale interno dedicato e conforme alla normativa vigente.

Qualora la Segnalazione contenga elementi sufficienti a consentire l'individuazione del canale competente e il relativo trasferimento possa avvenire nel pieno rispetto delle garanzie di riservatezza sopra richiamate, il destinatario non competente provvede alla trasmissione della Segnalazione, senza alcun ritardo e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento, al Gestore ovvero, nei casi di cui al paragrafo 5.2.1, alla funzione Compliance. Di tale trasmissione è data comunicazione al Segnalante, ove possibile e nei limiti consentiti dalla tutela della riservatezza.

Resta in ogni caso fermo che eventuali trattamenti di dati personali effettuati dal destinatario non competente devono essere limitati a quanto strettamente necessario per le finalità di inoltro della Segnalazione e realizzati nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

5.3 – La gestione della segnalazione

Ricevuta la Segnalazione, il Gestore informa il segnalante, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione:

- dell'avvenuta presa in carico della problematica segnalata,
- della possibilità o necessità, nel caso di comunicazioni non sufficientemente dettagliate, di inviare ulteriori informazioni/elementi di cui è a conoscenza e/o di cui verrà a conoscenza, al fine di integrare/aggiornare i fatti oggetto della comunicazione iniziale.

Entro 3 mesi dal ricevimento della segnalazione, il Gestore comunica inoltre al Segnalante informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione.

5.3.1 Verifica preliminare

L'obiettivo della fase di verifica preliminare è classificare la comunicazione ricevuta e valutare la presenza dei presupposti necessari per procedere con azioni di accertamento della Segnalazione medesima.

In questa fase il Gestore verifica la presenza di dati e informazioni utili a valutare la fondatezza della Segnalazione. Qualora ravvisi un possibile conflitto di interessi con riferimento alla Segnalazione ricevuta, il Gestore si astiene da ogni ulteriore attività e richiede l'intervento del soggetto individuato ai sensi del paragrafo 5.2.

Nei casi in cui la Segnalazione non risultasse sufficientemente circostanziata, il Gestore potrà richiedere ulteriori informazioni e/o documentazione al Segnalante attraverso il Portale o attraverso i contatti eventualmente forniti con la Segnalazione.

Qualora non emergano elementi sufficientemente circostanziati, i fatti siano stati oggetto di accertamento in precedenti Segnalazioni già chiuse, venga rilevata l'infondatezza dei fatti comunicati o non emergano elementi sui quali poter compiere ulteriori verifiche con i mezzi di indagine a disposizione, la Segnalazione dovrà essere archiviata e il Gestore annoterà il provvedimento, con le relative motivazioni.

Qualora il Gestore ritenga la Segnalazione sufficientemente circostanziata e non manifestamente infondata, il Gestore prosegue con la fase istruttoria.

I casi di segnalazioni infondate sono portati a conoscenza del Consigliere Delegato e dell'Organismo di Vigilanza tramite report periodico, come meglio specificato nel prosieguo.

5.3.2 Istruttoria e accertamento

Durante la fase istruttoria è necessario compiere tutte le necessarie verifiche che possano dimostrare la fondatezza o meno dei fatti segnalati e acquisire prove oggettive che sostengano la valutazione effettuata. Obiettivo dell'istruttoria è ricostruire, sulla base della documentazione e delle informazioni raccolte, nonché di quelle rese disponibili, i processi gestionali e decisionali seguiti. Non rientra nel perimetro di analisi dell'istruttoria, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, il merito delle decisioni gestionali o di opportunità, discrezionali o tecnico-discrezionali, di volta in volta operate dalle figure/aree organizzative coinvolte.

Il Gestore cura lo svolgimento dell'istruttoria anche acquisendo dalle aree interessate gli elementi informativi necessari, avvalendosi, se ritenuto necessario, anche di esperti o periti esterni.

Nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico del personale di funzioni interne della Fondazione è necessario prestare la massima attenzione per evitare che dalle informazioni fornite sia possibile risalire all'identità del Segnalante.

Nel caso in cui sia necessario comunicare il nominativo del Segnalante per poter procedere con lo svolgimento degli accertamenti sul fatto segnalato, il Gestore chiederà al Segnalante apposito consenso alla comunicazione dei suoi dati identificativi.

Il consenso per la condivisione dei dati identificativi, sia esso necessario durante la fase di istruttoria che nell'eventuale procedimento disciplinare nei confronti del Segnalato, deve essere raccolto per iscritto a cura del Gestore.

Una sintesi degli accertamenti eseguiti deve essere annotata nel Registro delle Segnalazioni.

5.3.3 Comunicazione dei risultati

All'esito dell'istruttoria, l'organo di controllo che ha svolto la fase di accertamento dei fatti redige e invia al Consigliere Delegato una breve relazione conclusiva che riporta le attività svolte e i relativi esiti nonché un giudizio di ragionevole fondatezza o meno dei fatti segnalati, con eventuali raccomandazioni in merito all'adozione, da parte del CdA, delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati dalla Segnalazione.

Il Gestore informa il Segnalante dell'avvenuta conclusione degli accertamenti e delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

Qualora risulti accertata la fondatezza della segnalazione, sarà cura del CdA decidere come intervenire sulle aree interessate dalla Segnalazione e adottare un eventuale piano di azioni correttive.

Nel caso in cui la segnalazione venisse, invece, classificata come infondata sarà cura dell'area Personale compiere i necessari accertamenti per verificare se sia stata avanzata in malafede o con grave negligenza e valutare l'adozione di eventuali provvedimenti nei confronti del segnalante nelle sedi più opportune.

Si precisa che ove la segnalazione concerna una condotta illecita del Consigliere Delegato o altro membro del CdA, la relazione dovrà essere inviata al Consiglio di Amministrazione.

5.3.4 Monitoraggio delle azioni correttive

In caso di adozione di un piano di azioni correttive da parte del CdA, sarà cura dell'organo di controllo che ha svolto la fase di accertamento monitorarne il relativo stato di attuazione.

5.4 - Reporting

Una volta redatta la relazione conclusiva, il Gestore aggiorna il Registro delle Segnalazioni verificando che siano compilati tutti i seguenti campi:

- data e canale di ricezione della Segnalazione;
- data di inizio gestione della pratica;
- breve sintesi delle verifiche svolte;
- provvedimento adottato (archiviazione motivata, relazione conclusiva, eventuali raccomandazioni formulate al CdA, trasmissione della documentazione all'area Personale);

- data di chiusura della pratica.

Oltre ai flussi informativi sopra descritti, trimestralmente, il Gestore trasmette al Consigliere Delegato e all'Organismo di Vigilanza un report riepilogativo di tutte le segnalazioni eventualmente ricevute e gestite.

6. Tutela e responsabilità del segnalante

6.1 - Riservatezza del segnalante



I canali di segnalazione interni messi a disposizione della Fondazione garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta, delle persone menzionate nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione. AIRC garantisce che l'identità del Segnalante non verrà rivelata senza il suo espresso consenso salvo che la Segnalazione risulti effettuata allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio alla persona coinvolta o l'anonimato non sia opponibile per legge (es. indagini penali).



Il Gestore e ogni altra persona coinvolta nella procedura di accertamento della Segnalazione sono tenuti a mantenere riservata l'identità del Segnalante adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che si possa risalire direttamente o indirettamente all'identità del Segnalante.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato - sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di documentazione prodotta a scopo difensivo - la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

A coloro che violino le misure di tutela del Segnalante si applicano le sanzioni disciplinari previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Fondazione.

6.2 – Divieto di ritorsioni

Nessuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, può derivare in capo a chi abbia effettuato una segnalazione in buona fede o abbia collaborato alle attività di riscontro sulla fondatezza.

Per ritorsioni si intendono, a mero titolo esemplificativo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti

- retrocessione di grado o la mancata promozione
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

L'organo di controllo competente a verificare l'adozione di eventuali azioni correttive monitora altresì, per un periodo di due anni dalla data della segnalazione (o dell'identificazione del Segnalante qualora tale data sia successiva) e avvalendosi delle competenti funzioni aziendali, il percorso professionale del Segnalante per assicurare che esso non risulti pregiudicato in conseguenza della segnalazione.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore privato compete ad Anac.

Il dipendente che ritiene di aver subito una ritorsione per il fatto di aver effettuato una Segnalazione deve, dunque, dare notizia circostanziata dell'avvenuta ritorsione direttamente all'Anac, che dovrà accertare che il comportamento (atto o omissione) ritenuto ritorsivo sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione. Per le verifiche, l'Anac potrà avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

6.3 – Responsabilità del Segnalante

Le tutele che la Legge accorda al Segnalante, come sopra descritte, vengono meno qualora sia accertata anche soltanto con sentenza di primo grado la responsabilità penale del Segnalante per i reati di calunnia, diffamazione o per altri reati in concreto riconducibili alla falsità della denuncia. Le tutele a favore del Segnalante non sono neppure garantite nel caso in cui quest'ultimo sia ritenuto responsabile in sede civile per aver sporto segnalazioni in malafede con dolo o colpa grave. In questi casi potrà essere irrogata altresì apposita sanzione disciplinare al Segnalante.

7. Tutela della persona coinvolta

La Segnalazione non è di per sé elemento sufficiente per avviare alcun procedimento disciplinare verso la persona coinvolta.

Qualora gli accertamenti facciano emergere elementi di criticità e di responsabilità ascrivibili alla persona coinvolta, la stessa è informata che gli approfondimenti sono stati avviati a seguito di una segnalazione whistleblowing nonché degli esiti degli accertamenti effettuati.

AIRC adotta forme di tutela a garanzia della riservatezza anche per la persona coinvolta e per le persone eventualmente menzionate nella Segnalazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla Legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo della persona coinvolta (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

La persona coinvolta può essere sentita oralmente, anche su sua richiesta, o anche attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

8. Conservazione dei dati e della documentazione



Le informazioni e ogni altro dato personale acquisiti sono trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - di seguito GDPR) come da Informativa allegata (Allegato 1).

La conservazione delle informazioni è garantita anche nel caso di Segnalazione in forma orale; in particolare, quando, su richiesta del Segnalante, la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro, essa, previo consenso del Segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. Il Segnalante dovrà verificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle attività conseguenti, AIRC garantirà l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo massimo di 5 anni, decorrenti dalla data di ricezione della Segnalazione.

9. Segnalazione esterna

Si ricorda che, ai sensi della vigente normativa, il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna, tramite piattaforma ANAC disponibile al seguente link: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>, invece di utilizzare il canale messo a disposizione dalla Fondazione solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è attivo presso la Fondazione un canale interno di segnalazione o esso non è conforme alla normativa di legge;
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna tramite la piattaforma della Fondazione e la stessa non è stata gestita;

- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero la Fondazione non proteggerebbe il Segnalante dal rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

10. Divulgazioni pubbliche

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, accanto alla segnalazione interna e alla segnalazione esterna, la normativa contempla anche un'ulteriore ipotesi di emersione delle violazioni, rappresentata dalla divulgazione pubblica. In tale caso, il Segnalante beneficia delle misure di protezione previste dalla legge al ricorrere dei presupposti normativamente stabiliti. Per divulgazione pubblica si intende la diffusione di informazioni sulle violazioni tramite stampa, mezzi elettronici o comunque mediante strumenti di diffusione idonei a raggiungere un numero elevato di persone. Nell'ambito della presente Procedura, tale modalità assume carattere eccezionale e residuale rispetto ai canali di segnalazione interna ed esterna e rileva esclusivamente nei casi e alle condizioni espressamente previste dalla legge, anche in considerazione dei possibili impatti legali, reputazionali, organizzativi e di compliance per la Fondazione.

La tutela è riconosciuta al Segnalante che, al momento della divulgazione pubblica, abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni diffuse siano vere e riguardino violazioni rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 24/2023, purché ricorra almeno una delle condizioni di seguito indicate:

- a) ha previamente effettuato una segnalazione interna e una segnalazione esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, senza aver ricevuto riscontro nei termini stabiliti;
- b) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa esporlo a ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, anche in presenza di rischio di occultamento o distruzione di prove ovvero di situazioni di conflitto di interessi, collusione o coinvolgimento del soggetto competente a ricevere la segnalazione.

Resta fermo che la divulgazione pubblica non deve comportare una diffusione eccedente o non necessaria di informazioni, né un'indebita comunicazione di dati personali o di informazioni coperte da obblighi di riservatezza, salvo quanto consentito dalla legge ai fini dell'applicazione delle tutele whistleblowing.

Le misure di protezione non si applicano, tra l'altro, quando risulti accertato che le informazioni divulgate sono manifestamente infondate oppure che la divulgazione è stata effettuata con dolo o colpa grave, ferma restando ogni ulteriore responsabilità prevista dall'ordinamento.

Resta inoltre esclusa l'applicazione della tutela nei casi in cui la divulgazione avvenga in violazione di obblighi di legge posti a presidio di interessi prevalenti, quali il segreto professionale, il segreto d'ufficio o la normativa in materia di protezione dei dati personali, al di fuori dei casi consentiti dal D.Lgs. n. 24/2023.

La Fondazione, anche per il tramite dell'Organismo di Vigilanza per i profili di competenza, valuta ex post la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele e gli eventuali impatti della divulgazione pubblica sul sistema di controllo interno e sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, attivando ove necessario le misure correttive e disciplinari previste.

La presente disciplina si coordina con i flussi informativi verso gli organi e le funzioni competenti previsti dalla presente Procedura e con il sistema sanzionatorio della Fondazione, al fine di assicurare un presidio coerente dei rischi e la tutela dell'integrità della Fondazione.



Procedura Whistleblowing: scheda di sintesi

Chi può effettuare segnalazioni?

Membri degli organi istituzionali, dipendenti, tirocinanti, stagisti, candidati, collaboratori, consulenti, fornitori e volontari.

AIRC si impegna a garantire la massima riservatezza sull'identità del segnalante.

Cosa puoi segnalare?

Qualsiasi illecito amministrativo, contabile, civile o penale previsto dalla normativa italiana, altro illecito previsto dalla normativa dell'Unione Europea o atto od omissione che leda i suoi interessi finanziari o violazione del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo 231, basata su elementi di fatto oggettivi, di cui sei venuto a conoscenza in ragione delle tue funzioni.

Come verrai tutelato?

Se hai effettuato una segnalazione in buona fede, non potrai essere licenziato, né subire alcun demansionamento, discriminazione o ritorsione.

Cosa succede in caso di segnalazione illecita?

In caso di segnalazioni infondate, effettuate in malafede o con colpa grave, sono previste sanzioni disciplinari a carico del Segnalante.

Come deve essere una segnalazione?

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, nell'interesse di AIRC, con spirito di responsabilità e devono essere circostanziate con informazioni precise.

Come viene trattata la tua segnalazione?

Le segnalazioni saranno ricevute e gestite da parte di una persona indipendente e appositamente formata per l'incarico, esterna all'organizzazione di AIRC.

Il Gestore verificherà la fondatezza della segnalazione così che AIRC possa assumere le misure conseguenti più appropriate.

Puoi segnalare in forma anonima?

Sì, ricorda però che le segnalazioni anonime potrebbero comportare maggiori difficoltà di accertamento per AIRC.

Come saranno trattati i tuoi dati?

I tuoi dati verranno trattati con riservatezza, nel rispetto della normativa vigente e in conformità con quanto spiegato nell'informativa allegata alla procedura.

Quale canale puoi utilizzare?



Portale Whistleblowing raggiungibile al seguente indirizzo: wb.airc.it

CANALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI ORDINARIE AL COMITATO ETICO, ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E ALL'AREA PERSONALE

AIRC ha adottato la presente Procedura Whistleblowing per la gestione tramite il Portale Whistleblowing, delle segnalazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 24/2023. Per tali segnalazioni, il Portale Whistleblowing costituisce il canale interno dedicato e garantisce l'applicazione delle misure di riservatezza e protezione previste dalla normativa vigente e dalla presente Procedura.

L'attivazione del Portale Whistleblowing non incide sulla possibilità di utilizzare i preesistenti canali ordinari verso il Comitato Etico, l'Organismo di Vigilanza e l'Area Personale per comunicazioni, segnalazioni o richieste che non rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 24/2023 e che, pertanto, non sono soggette alla disciplina whistleblowing. I suddetti canali non costituiscono canali alternativi al Portale Whistleblowing per le segnalazioni che rientrano nel relativo ambito di applicazione.

- Comitato Etico, tramite l'indirizzo comitato.etico@airc.it, per questioni attinenti al Codice Etico
- Organismo di Vigilanza, tramite l'indirizzo odv@pec.airc.it, per questioni riguardanti il Modello 231
- Area Personale, tramite l'indirizzo personale@airc.it, per ogni altra questione attinente al rapporto lavorativo

Qualora una comunicazione ricevuta tramite uno dei canali ordinari presenti i presupposti per essere trattata come segnalazione whistleblowing ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, il destinatario la gestisce con le opportune cautele di riservatezza e, ove possibile, informa il Segnalante della necessità di utilizzare il Portale Whistleblowing quale canale interno dedicato. Resta fermo che le comunicazioni trasmesse tramite i canali ordinari sono trattate secondo le regole proprie dei rispettivi processi e non beneficiano, in quanto tali, dello speciale regime previsto per le segnalazioni whistleblowing, salvo quanto previsto dalla legge.